

# BREVI NOTE SULLA NOTIFICA ALL'ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Avv. Francesco Pastorelli

Dottore di Ricerca in Diritto Comparato presso l'Università degli Studi di Firenze

## 1. Lineamenti storico-giuridici in tema di notificazione internazionale

La notificazione di un atto è attività fondamentale, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, per i molteplici effetti che ad essa sono riconducibili.

Dal punto di vista “sostanziale”, portare un atto a conoscenza - *rectius* nella sfera di conoscibilità - del destinatario serve a dare efficacia agli atti di natura recettizia, ad interrompere i termini di prescrizione, costituire in mora e così via.

Dal punto di vista processuale, la notificazione serve ad instaurare il processo con tutte le conseguenze che ne derivano, prima fra tutte la litispendenza internazionale e la conseguente necessità che il giudice adito per secondo “inibisca” la propria cognizione sull'oggetto della lite in favore del giudice adito per primo.

## 2. La concezione tradizionale della notificazione

La notificazione di atti giudiziari all'estero, storicamente e tradizionalmente, presenta una forte connotazione pubblicistica e si caratterizza per la necessità di una collaborazione tra Stati sovrani in quella che viene definita la *comity* internazionale. La notifica di atti giudiziari all'estero è infatti espressione di “*imperium*” e percepita come un'ingerenza nell'altrui sovranità, una sorta di estensione oltre confine della sovranità dello stato e della sua giurisdizione.

Questa concezione è anche all'origine del fatto che gli Stati, attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche, si riservino sempre di poter notificare gli atti ai propri cittadini-“sudditi” che risiedano nel territorio di un altro Stato, considerandone comunque la soggezione alla propria giurisdizione.

L'idea classica era quindi che la notifica all'estero dovesse rispettare la legislazione interna dello Stato richiesto e passasse per lo più attraverso il canale degli accordi internazionali.

## 3. La Convenzione dell'Aja del 1965

In epoca più recente si assiste invece ad un mutamento di atteggiamento con l'avvento delle grandi convenzioni multilaterali dell'Aja e della notifica postale: dalla semplice collaborazione tra Stati sovrani gelosi delle proprie normative interne si passa alla creazione di principi omogenei.

Lo strumento centrale in questo senso è la Convenzione dell'Aja del 1965 nel cui preambolo si legge espressamente che gli Stati, “*desiderando creare i mezzi idonei affinché gli atti giudiziari e extragiudiziari che devono essere notificati o comunicati all'estero siano conosciuti dai loro destinatari in tempo utile, nell'intento di migliorare a tale scopo l'assistenza reciproca giudiziaria semplificando ed accelerando la procedura, hanno deciso di concludere una Convenzione*”.

Manifestazione dell'idea classica accennata poc'anzi si rinviene all'art. 8 ove si legge che “*Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all'estero. Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato di origine*”. Dunque ogni Stato, attraverso le rappresentanze diplomatiche, può continuare a notificare gli atti ai propri cittadini residenti all'estero senza possibilità di opposizione da parte dello Stato di residenza.

La Convenzione segna un mutamento rispetto al passato laddove:

- non prevede una nozione unitaria di notificazione ma varie forme;

- crea, accanto al tradizionale canale diplomatico, una nuova forma di notifica che prevede la trasmissione diretta dall'autorità richiedente di uno Stato all'Autorità centrale dello Stato richiesto (in Italia l'Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma);
- ammette la possibilità della notifica diretta a mezzo del servizio postale, salvo che lo Stato richiesto abbia dichiarato di opporsi a detta forma di notificazione;
- si occupa direttamente anche degli effetti della notificazione stabilendo, all'art. 15, che “il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione in assenza di prova che la notifica è stata eseguita o “secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale Paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio”, ovvero “che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un'altra procedura prevista dalla presente Convenzione” e in tempo utile per consentirgli di esercitare il diritto di difesa.

#### 4. Il regolamento CE 1393/2007 aspetti caratteristici e questioni pratiche

Nel più circoscritto ambito Europeo si è invece arrivati alla stesura di regolamenti processuali che costituiscono un'evoluzione ulteriore rispetto a quanto stabilito nella convenzione di cui sopra.

L'attuale REG. CE 1393/2007 che ha sostituito il previgente REG CE 1348/2000 è in vigore dal 13.11.2008. Esso si applica a tutti gli Stati dell'Unione atteso che la Danimarca ha notificato la decisione di adottarne il contenuto. Col Trattato di Lisbona l'interpretazione del regolamento è affidata alla Corte di giustizia attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale che è facoltativo per tutti i giudici nazionali e diviene obbligatorio per le corti di ultima istanza, ciò al fine di garantire l'uniforme interpretazione e applicazione del regolamento in tutta l'Unione.

Il regolamento ha un ambito materiale più ampio del reg. 44/2001 in tema di competenza giurisdizionale e, in sostanza, ne rimangono esclusi solo atti che costituiscono esercizio di *imperium* mentre vi rientrano, ad esempio, atti in materia di stato e capacità delle persone, famiglia, successioni, fallimenti, lavoro, arbitrato. In tal senso non assume rilievo la natura dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio al quale fa riferimento l'atto da notificare (es. Atti relativi all'azione civile esercitata nell'ambito del processo penale).

Il regolamento sposa una nozione ampia di atti giudiziari ed extragiudiziari, categorie che debbono essere interpretate autonomamente rispetto al singolo diritto nazionale e alla luce degli obiettivi di semplificazione e realizzazione del mercato interno dell'Unione propri del regolamento stesso. Sul punto si tende a fare riferimento alla realzione esplicativa della Convenzione di Bruxelles del 1997, mai entrata in vigore per carenza di notifiche, ma che costituisce il nucleo della disciplina poi trasposta nel regolamento<sup>1</sup>.

L'ambito soggettivo di applicazione incontra invece una chiara limitazione nel fatto che deve essere noto il recapito del destinatario dell'atto nello stato richiesto. Questo per liberare le autorità di detto stato da qualsiasi responsabilità in punto di ricerche e correttezza della notificazione richiesta.

Non viene precisato quando si debba fare applicazione del regolamento per notificare atti all'estero ma la giurisprudenza ha chiarito che la via regolamentare è quella maestra e solo in subordine vengono in considerazione le forme di notificazione previste dalla *lex fori* (es. Art. 142 c.p.c.)<sup>2</sup>.

Rispetto alla Convenzione dell'Aia si introduce un nuovo metodo di notificazione che, talvolta, ingenera confusione negli operatori pratici. Anche nel sistema regolamentare esiste la figura dell'autorità centrale ma, mentre nella Convenzione essa è deputata a raccogliere le richieste di notifica provenienti dall'estero e dar loro seguito, nel sistema regolamentare si tratta di un organo

1 Sulla questione si veda il caso Roda Golf, sent. 25.6.09 resa nel giudizio C-14/08

2 Cfr. la sentenza Scania, sent. 13..10.2005 resa nel giudizio C-522/03 il cui *dictum*, reso con riferimento alla precedente normativa, rimane valido anche oggi.

consultivo/informativo al quale ci si può rivolgere per chiarimenti sulle procedure di notifica. Il regolamento ha infatti istituito un sistema diffuso di organi mittenti e riceventi nel territorio degli Stati (in Italia i vari uffici UNEP). Il sistema prevede cioè la trasmissione degli atti da notificare dall'organo mittente di uno stato a quello ricevente dell'altro che provvederà alla notifica al destinatario e restituirà l'esito all'organo mittente mediante apposita certificazione su moduli standard predisposti dalla Commissione.

Gli atti così trasmessi sono tutti esentati dalla legalizzazione mentre occorre prestare attenzione al tema della lingua. I formulari di richiesta della notifica debbono essere redatti nella lingua ufficiale dello Stato richiesto o in altra da esso accettata (es. L'Italia ammette l'inglese ed il francese).

Si dovrà poi accompagnare l'atto da notificare con una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato richiesto o altra compresa dal destinatario. Sul punto la giurisprudenza della Corte di giustizia ha chiarito che, laddove la domanda sia corredata da documenti che ne integrino il contenuto (non abbiano cioè mera valenza di elementi probatori), anche questi debbono essere tradotti e notificati nell'ottica, fatta propria dal regolamento, di mettere il destinatario in condizione di esercitare un diritto di difesa adeguatamente informato<sup>3</sup>.

Il regolamento stabilisce una serie di regole di cooperazione tra le autorità addette alla notificazione sulle quali, in questa sede, non si ritiene utile soffermarsi se non per ricordare che l'autorità richiesta può rifiutare l'atto in casi molti limitati, p.e. Se esso esula dall'ambito applicativo del regolamento (es. Atto in materia penale o da notificare a destinatario con domicilio sconosciuto).

Quanto al destinatario il rifiuto di ricevere l'atto è giustificato se (art. 8) esso non è redatto in una lingua da lui compresa o nella lingua ufficiale dello Stato richiesto (se esso ha più lingue, in quella del luogo ove avviene la notifica). Sul punto giova osservare che la presunzione di conoscenza della lingua ufficiale dello Stato richiesto appare assoluta e non superabile mentre notificare l'atto in una lingua che si sa essere compresa dal destinatario ma diversa da quella dello Stato richiesto rischia di aprire la porta a complesse questioni di prova col rischio di invalidare l'attività di notificazione.

Al destinatario deve essere notificato un apposito formulario (nella lingua ufficiale dello Stato richiesto o in altra ammessa) che lo informa delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente rifiutare l'atto. Per esercitare questo diritto gli è concesso un termine di 7 giorni dalla consegna dell'atto.

Circa la sanatoria di vizi linguistici dell'atto notificato, la giurisprudenza<sup>4</sup> ha elaborato una soluzione poi accolta nel regolamento: se l'atto viene notificato privo della traduzione non si ha una nullità assoluta ma il richiedente può sanare il vizio notificando la traduzione (giurata) nel più breve tempo possibile (per analogia col termine concesso al destinatario per il rifiuto dell'atto si ritiene entro 7 giorni). In questo caso si produce una scissione soggettiva del momento di perfezionamento della notifica nel senso che un'eventuale termine di decadenza a carico del notificante è salvaguardato dalla prima richiesta di notificazione ma, per il destinatario, gli effetti dell'atto si producono solo dopo la notifica della traduzione. Il tema va adeguatamente considerato p.e. per evitare che difettino i termini liberi a comparire ex art. 163 bis c.p.c.

La notificazione avviene poi secondo la normativa interna dello Stato richiesto, tuttavia, poiché effetti e validità della stessa sono valutati dal giudice dello Stato richiedente ai fini del processo ivi instaurato, l'art. 7 ammette che possa essere richiesto di effettuare la notifica secondo particolari modalità indicate dal richiedente purché non incompatibili con la normativa dello Stato richiesto. In sostanza, poiché le modalità di notifica ammesse nei singoli Stati possono differire anche di molto, la notifica svolta secondo la legge di uno Stato può non essere ritenuta valida in un altro e dunque si deve premurarsi di scongiurare il rischio richiedendo all'autorità ricevente dello Stato richiesto di adottare particolari modalità. Un classico esempio sono le modalità di notifica a soggetto

---

3 Sent. *Weiss und Partner* del 21.6.08, resa nel caso C-158/05

4 Sent. *Leffler* del 8.11.05 resa nel caso C-443/03

temporaneamente irreperibile di cui all'art. 140 c.p.c. con adempimento delle formalità di rito.

Rispetto alla Convenzione dell'Aia nel regolamento rimane la via della notifica diplomatica o consolare che è sempre valida per i cittadini dello Stato richiedente che risiedano all'estero mentre deve essere stata approvata espressamente dallo Stato richiesto con riferimento ai propri cittadini.

Le altre e più significative novità, soprattutto nella pratica, sono invece:

- la possibilità di notifica diretta, termine col quale si intende far riferimento all'ipotesi nella quale il richiedente può chiedere direttamente all'autorità straniera di provvedere alla notifica trasmettendole l'atto: ovvero l'avvocato, senza passare attraverso l'organo mittente (nel nostro caso l'UNEP) invia direttamente la richiesta di notifica all'autorità straniera deputata. Anche questa specifica modalità può essere rifiutata dagli Stati dunque occorre verificare le loro comunicazioni attraverso l'Atlante giudiziario europeo.
- La notifica a mezzo posta. Questa è certamente la forma più semplice e rapida di notificazione ed il regolamento esclude che gli Stati possano rifiutarla. L'art. 14 prevede che gli Stati possano notificare atti a persone residenti all'estero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

Nel caso della notifica postale, dunque, l'avvocato italiano dovrà portare all'UNEP due copie dell'atto da notificare (se il destinatario è un solo ovviamente), corredate di traduzione, ove necessario e del modulo che avverte il destinatario della possibilità di rifiutare l'atto per i motivi visti sopra. L'articolo afferma che l'informativa deve essere offerta dall'autorità che effettua la notifica. Non è chiaro se perciò spetti all'UNEP in quanto autorità che in questo caso è richiesta di notificare l'atto o al postino che svolgerebbe dunque funzioni di pubblico ufficiale. Ritengo corretto che l'informativa sia inserita nella busta che viene inviata all'estero unitamente all'atto.

Tra le varie forme di notificazione non esiste alcuna gerarchia o criterio di preferenza. Esse sono tutte egualmente valide e, laddove si siano effettuate più richieste con forme diverse (es. Per posta e mediante trasmissione tra Autorità) gli effetti si producono a partire dalla notifica che si è perfezionata per prima<sup>5</sup>.

Infine, si deve rilevare come il regolamento, onde assicurare il diritto di difesa, si preoccupa che il convenuto abbia avuto notizia dell'atto in tempo utile per difendersi. Per questo l'art. 19 prevede che il giudice sia tenuto a “sopraspedere” alla decisione fintantoché non abbia prova:

- a. che l'atto è stato notificato o comunicato al convenuto secondo le modalità prescritte dallo Stato richiesto; o
  - b. che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o presso la sua residenza secondo una delle altre procedure previste dal regolamento;
- e che ciò sia avvenuto in tempo utile per consentirgli di difendersi.

Pertanto in assenza di questa prova il giudice sospenderà il giudizio o rinvierà l'udienza finché l'attore non dimostri la regolare notificazione. Ai sensi dell'art. 10 la prova può essere offerta mediante il certificato previsto per la trasmissione tra autorità mittenti e riceventi ovvero, per le altre forme di notifica, mediante qualsiasi mezzo documentale (es. avviso postale di ricevimento della raccomandata internazionale).

Per contemperare quanto sopra con l'esigenza dei richiedenti giustizia di poter dar corso al processo evitando rinviare *sine die* l'art. 19 par. 2 prevede che gli Stati possono dichiarare unilateralmente che, pur in assenza della certificazione di avvenuta notifica, i giudici possano pronunciarsi sulla domanda alle seguenti condizioni:

---

<sup>5</sup> Sent. *Plumex* del 14.1.06 resa nel caso C 473/04.

- a. che l'atto sia trasmesso secondo una modalità prevista dal regolamento;
- b. che dalla data di trasmissione sia trascorso un congruo termine, comunque non inferiore a sei mesi;
- c. malgrado tutta la diligenza impiegata presso le autorità dello Stato richiesto non sia stato possibile ottenere alcun certificato.

In tal senso, per esempio, può essere utile documentare richieste di restituzione degli atti o del certificato mediante invio di PEC, fax, lettere raccomandate da poter esibire al giudice quale prova di aver impiegato la dovuta diligenza al fine di ottenere la prova della notifica.

Infine l'art. 19 par. 4 (salvo per le decisioni in tema di stato e capacità delle persone alle quali non si applica) prevede un'ulteriore clausola di salvaguardia attraverso la rimessione in termini del convenuto non comparso. Se infatti contro di esso è stata emessa una decisione questi può ottenere che il giudice rimuova le preclusioni maturate alle seguenti condizioni:

- il convenuto non abbia avuto, senza sua colpa, conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi o della decisione in tempo utile per impugnarla; e
- i motivi di impugnazione non appaiano del tutto privi di fondamento.

La domanda va presentata entro un termine ragionevole e, a mente dell'art. 23, gli Stati possono decidere che la domanda è inammissibile dopo il decorso di un termine che non sia inferiore ad un anno dopo la pronuncia della decisione.

La disciplina presenta evidenti affinità con quanto stabilito dal reg. 44/2001 in tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.

## 5. Brevi note pratiche di carattere generale.

Si ritiene utile concludere questa breve esposizione con una sintetica guida per l'Avvocato che si appresti a notificare un atto a soggetto residente all'estero.

Innanzitutto: se l'atto da notificare rimane nell'ambito dell'Unione europea ci si deve indefettibilmente rivolgere alla normativa stabilita dal reg. CE 1939/2007.

In concreto, per informazioni, modulistica e maschere di compilazione si può far uso dell'Atlante giudiziario europeo dal sito [http://ec.europa.eu/justice\\_home/judicialatlascivil/html/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm)

Il consiglio pratico è quello di scegliere, almeno in prima battuta, la notifica mediante servizio postale. In tal caso è sufficiente portare all'UNEP competente 2 copie dell'atto (se il destinatario è uno solo), busta bianca per spedizione internazionale, cedolino di spedizione e avviso di ricevimento per raccomandata internazionale.

Salvo si notifichi ad un cittadino italiano residente all'estero, consiglio di accompagnare all'atto la traduzione giurata nella lingua ufficiale dello Stato richiesto (onde evitare, per le ragioni viste sopra, i problemi sulla conoscenza della lingua da parte del destinatario, avvalendosi della presunzione sancita dal regolamento).

Insieme all'atto si dovrà notificare il formulario informativo relativo alla possibilità, per il destinatario, di rifiutare l'atto per i motivi previsti.

Se invece si sceglie la via della notifica mediante il sistema delle autorità mittenti e riceventi le copie dovranno essere tre (sempre in caso di notifica ad un solo destinatario). Infatti sulla prima vi sarà la relazione che l'atto è consegnato in triplice copia all'UNEP per la trasmissione di due esemplari all'Autorità ricevente affinché questa proceda alla notifica al destinatario.

Anche in questo caso l'atto va corredato di traduzione e accompagnato dai formulari che possono essere compilati e tradotti direttamente dal sito internet dell'Atlante giudiziario europeo.

Quando invece si debba notificare al di fuori dell'Unione, è utile seguire i seguenti passi.

1. verificare la presenza di convenzione internazionali mediante il sito del MAE

[http://www.esteri.it/mae/approfondimenti/2014/2014guida\\_notifiche.pdf](http://www.esteri.it/mae/approfondimenti/2014/2014guida_notifiche.pdf)

che offre altresì una breve guida pratica alla notificazione.

2. se vi è una convenzione internazionale le modalità di notifica da essa previste prevalgono sulle altre, quali la notifica consolare o diplomatica o le forma di notifica fittizia e quindi deve essere tentata per prima. In generale il metodo è simile a quello visto per il regolamento comunitario (consegna agli ufficiali giudiziari di tre (o più, secondo il numero dei destinatari) copie dell'atto corredate di traduzione affinché questi le trasmetta agli organismi individuati per effettuare la notifica nello Stato richiesto).

3. se non vi sono convenzioni (es. Sud Africa), occorre innanzitutto utilizzare la via diplomatica prevista dagli artt. 30 e 75 DPR 200 del 5.1.1967.

Innanzitutto si deve verificare quale sia la rappresentanza diplomatica territorialmente competente (in generale si può consultare il sito del MAE <http://www.esteri.it/mae/it/>) che verrà indicata nella relazione di notifica.

Anche in questo caso vanno portate agli ufficiali giudiziari tre copie (o più, secondo il numero dei destinatari) dell'atto affinché questi trasmetta duplice copia (o il numero necessario) alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente perché proceda alla notificazione. La seconda copia verrà poi rimandata dalla rappresentanza diplomatica presso l'ufficio UNEP che ne ha curato la trasmissione con l'esito della notifica.

Di nuovo, nella relazione si attesterà la consegna in triplice copia all'Ufficiale giudiziario affinché, ai sensi degli artt. 30 e 75 DPR 200 del 5.1.1967, curi la trasmissione alla rappresentanza diplomatica indicata perché questa provveda alla notificazione al destinatario. L'atto verrà restituito sempre all'Ufficio UNEP di spedizione.

4. Solo laddove non vi siano convenzioni internazionali e non sia stato possibile notificare attraverso la via consolare, si può procedere alla notifica ex art. 142 c.p.c., ovvero, attraverso l'UNEP si procede alla spedizione al destinatario per mezzo della posta con lettera raccomandata e consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. Anche in questo caso, all'ufficiale giudiziario vanno consegnate tre o più copie, secondo il numero dei destinatari.

Questa è l'unica via per notificare atti a Taiwan, Paese col quale l'Italia non intrattiene rapporti diplomatici. La documentazione, tradotta in cinese (salvo il destinatario sia italiano), in questo caso deve essere inviata all'Ufficio Italiano di Promozione Economica Commerciale e Culturale che provvederà alla consegna al destinatario.

5. Infine, se il Giudice autorizza la notifica ex art. 143 c.p.c., si dovrà aver cura di indicare l'ultima residenza estera conosciuta perché, attraverso l'autorità diplomatica o consolare italiana, quella parte di formalità venga eseguita dall'organo deputato dello Stato richiesto, presso la casa comunale o altro organismo o autorità del suo Paese.

Vi sono poi ipotesi residuali: ad esempio Cuba e Panama non ammettono che la notifica possa avvenire mediante le rappresentanze diplomatiche e trattano la richiesta di notificazione come una rogatoria che viene espletata dai tribunali. In questo caso si debbono inviare, attraverso gli ufficiali giudiziari, alla competente Ambasciata italiana tre copie con traduzione giurata degli atti, munite di legalizzazione e di un'apposita lettera il cui testo è fornito dal Ministero della Giustizia e che deve essere firmata dal presidente della Corte d'Appello o del Tribunale, a seconda dell'UNEP

competente.